

gretario di Stato consentiva con me che una formula precisa di legge non è possibile disciplini tanti vari atteggiamenti, tante varie condizioni di cose.

Nè si tema che una qualsiasi insidia alle leggi sociali per l'abolizione del lavoro notturno nei forni e per il riposo festivo, sia nascosta nella mia interrogazione.

Il riposo settimanale ha determinato la introduzione del turno, ma, perchè questo turno possa essere tollerabile, occorrerebbe che esistesse davvero l'ufficio di collocamento. Questo ufficio di collocamento non funziona, non esiste.

Il turno, onorevole sottosegretario di Stato, porta in sé il bacillo della sua dissoluzione, in quanto non possono prestare servizio di turno se non operai i quali siano abitualmente disoccupati, ed amino periodiche interruzioni di lavoro, e non possano essere introdotti nei forni senza che il padrone abbia di fronte ad essi una doverosa circospezione.

Ne deriva quindi che questi compiono un lavoro insignificante, mal sicuro, che danneggia la produzione, e la danneggia specialmente in confronto di coloro che non hanno od hanno scarso il companatico, e che rappresentano una gran parte della popolazione.

Così la legge che abolisce il lavoro notturno ha portato alla diminuzione del lavoro e di conseguenza alla diminuzione della produzione, e, per fronteggiare i bisogni della produzione ne è stata peggiorata la qualità, cosicchè, anche qui, il vero danneggiato è il consumatore.

Credo che il Ministero vorrà sentire la gravità del problema, e provvedere; provvedere da una parte alla tutela del legittimo interesse dei proprietari di forno, molti dei quali non sono che operai i quali, dopo lunga esistenza, hanno racimolato quel poco che è necessario per divenire proprietari, nella proporzione modesta e ristretta che le loro forze consentivano; e dall'altra provvedere alla tutela dei consumatori.

Io credo poi che l'anticipo di due ore nello inizio della produzione, alle due anzichè alle quattro, possa essere consentito, tenendo conto delle necessità della popolazione, specialmente durante il periodo estivo; perchè se tale anticipo può essere contrariato nel periodo invernale, non lo può certo essere nel periodo estivo, nel quale la popolazione lavoratrice si avvia al lavoro e al forno in ore più mattutine.

Vorrei finalmente l'applicazione dell'articolo 10; e confido in questa applicazione, dopo aver sentito le dichiarazioni esplicite fatte al riguardo dall'onorevole sottosegretario di Stato, il quale ha riconosciuto che una formula unica non può contenere disposizioni atte a regolare condizioni sostanzialmente diverse.

La pazienza dei proprietari di forno è stata messa a dura prova. È atto sapiente di Governo quello di non chiederle troppo.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Negri de Salvi, al ministro di agricoltura, industria e commercio « per conoscere i motivi, per i quali non venne ancora applicata la legge 17 luglio 1910, n. 520, che istituisce una Cassa di maternità in Roma ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di rispondere.

CAPALDO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. La legge 17 luglio 1910, n. 520, per l'istituzione di una Cassa di maternità, dispone all'articolo 11 che, con regolamento da approvarsi con regio decreto entro sei mesi dall'approvazione di essa, e sentiti il Consiglio superiore del lavoro, il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali ed il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il funzionamento e l'amministrazione della Cassa, come pure le penalità per l'inosservanza delle norme stesse.

La legge ha così riservato al regolamento il disciplinare tutta la parte tecnica e amministrativa per la esecuzione di essa, e la facoltà di stabilire, tra l'altro, le norme e modalità per il pagamento dei contributi da parte degli imprenditori e industriali e quelle per il pagamento dei sussidi; di determinare i necessari mezzi di controllo: disposizioni tutte che hanno fondamentale importanza per un istituto che deve attingere dai versamenti degli industriali i mezzi per il suo funzionamento, e che è quindi interessato a che nessuno sfugga, per negligenza o per malafede, all'obbligo di fornire quei mezzi per le operaie che sono alla sua dipendenza.

Poichè nel dettare tali disposizioni è necessario tenere conto dell'economia e delle varie esigenze delle diverse industrie, il Governo, secondando una proposta fatta durante la discussione della legge dal relatore onorevole Cabrini, nominò per la compilazione del regolamento un'apposita Commissione, chiamando a farne parte rappresen-